



12320/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

File

Giustizia Patrocinio
per il ricorso n. 12320

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud. 23/01/2020 - CC

R.G.N. 32428/2018

12320
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32428-2018 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il
22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

241
20

ritenuto che non venne ammesso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato, per essere stata valutata la pretesa, per la quale l'interessato intendeva agire in giudizio, manifestamente destituita di fondamento, ammissione che, invece, venne disposta dal Giudice procedente, ai sensi dell'art. 126, co. 3, T.U. n. 115/2002;

che il Presidente del Tribunale di Ancona, in persona di magistrato all'uopo delegato, disattese l'opposizione avanzata dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale quel Tribunale, decidendo in sede di liquidazione dei compensi al difensore, aveva reputato non spettanti quelli afferenti all'attività svolta anteriormente al deposito dell'istanza d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Giudice procedente, ai sensi dell'art. 126, co. 3 cit.;

ritenuto che avverso quest'ultima decisione il ricorrente ha
ricorre sulla base d'unitaria censura e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

ritenuto che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136, T.U. n. 115/2002, nonché dell'art. 6, Carta edu, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto che gli effetti dell'ammissione decorrono dal momento di presentazione dell'istanza al consiglio dell'ordine, rimanendo irrilevante che l'ammissione avvenga, dopo diniego dell'organo amministrativo, per opera del giudice procedente, procurandosi, in difetto, una ingiusta menomazione del diritto di difesa in relazione alle attività processuali che resterebbero escluse;

considerato che il ricorso è inammissibile, stante il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, dell'opposizione ab origine proposta da parte del ricorrente, invero:



- il Tribunale decise l'opposizione proposta dal [redacted] avverso il provvedimento che aveva giudicato non spettante liquidazione per l'attività legale svolta anteriormente al deposito dell'istanza d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Giudice procedente, ai sensi dell'art. 126, co. 3 cit.;

- è sempre il [redacted] a ricorrere avverso la decisione con la quale venne rigettata l'opposizione;

- come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7072/2018) il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (conf. Cass. n. 10239/2013; Cass. n. 9808/2013);

- si è, inoltre, precisato (Cass. n. 10705/2014) che la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, non anche al patrocinato, che non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione;

- indicazioni in tal senso possono altresì trarsi da quanto statuito da Cass. n. 7486/2019 che, nel giudicare fondato il ricorso proposto direttamente da parte del soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento che aveva invece ritenuto inammissibile la sua opposizione avverso la decisione di diniego, ha ricordato come la legittimazione del difensore in proprio a proporre opposizione concerna le controversie in tema di liquidazione di compensi;



- nel caso in esame l'opposizione investiva il decreto di liquidazione dei compensi e quindi la legittimazione spettava in via esclusiva al difensore ed ancorché la decisione abbia posto in discussione la portata retroattiva o meno dell'ammissione a seguito della richiesta ex art. 126 co. 3, la stessa è stata esaminata *incidenter* dal giudice dell'opposizione ma sempre e limitatamente ai fini della determinazione dei compensi liquidabili, dovendosi quindi escludere che la sua risoluzione, come detto ai fini in esame, potesse giustificare una autonoma legittimazione della parte ammessa al beneficio alla proposizione dell'opposizione.

considerato che non occorre far luogo a regolamento delle spese del presente giudizio poiché la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto



per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2020

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 23 GIU. 2020



Il Pausatore Giudiziale
Luca FASSETTI

